Verifica delle quantificazioni Nota breve - Ratifiche



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimentitra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblicadi Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

A.C. 1040

Nota di verifica n. 55 26 aprile 2023

Informazioni su	glı attı di	i riferimento
-----------------	-------------	---------------

Atto Camera:	1040
Títolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
Relatore per la Commissione di merito:	Formentini
Gruppo:	Lega
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge in esame – già approvato dal Senato (A.S. 454) – ha ad oggetto la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle principali disposizioni dell'Accordo e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari

Le disposizioni in esame – dopo aver chiarito che l'obiettivo dell'Accordo è garantire un livello elevato di protezione degli investimenti, salvaguardando al contempo il diritto dell'UE e di Singapore di definire e perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica, quali la tutela della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente (Capo I – articoli 1.1 e 1.2) – intervengono nei seguenti settori:

 protezione degli investimenti, prevedendo in particolare, per quanto d'interesse: specifiche garanzie agli investitori i cui investimenti abbiano subito perdite a causa di guerre o altri conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte,

Elementi forniti dalla relazione tecnica ed ulteriori chiarimenti forniti dal Governo

La <u>relazione tecnica</u> afferma che l'Accordo in esame <u>non prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati Membri</u>. Risulta infatti che nessuno degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, dal funzionamento del Comitato ex art. 4.1 e del meccanismo di risoluzione delle controversie comporterà contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia.

Con riferimento ai compiti assegnati al Comitato in base all'art. 4.1, la RT precisa che la partecipazione al funzionamento del Comitato è garantita da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'UE, le cui spese gravano esclusivamente sul bilancio dell'Unione.

insurrezioni o sommosse (art. 2.5); il divieto di nazionalizzare o espropriare un investimento disciplinato dall'Accordo, eccetto nei casi in cui questa sia effettuata nel pubblico interesse, con il giusto procedimento, su base non discriminatoria e dietro pagamento di indennità tempestiva, congrua ed effettiva, in base all'equo valore di mercato dell'investimento espropriato (art. 2.6) (Capo II – articoli da 2.1 a 2.8);

- risoluzione delle controversie, tra gli investitori e le Parti e tra le Parti, con la previsione dei relativi meccanismi: tentativo di risoluzione amichevole, consultazioni tra le Parti e mediazione; ma anche istituzione di appositi tribunali (di primo grado, di appello, multilaterale) con indicazione delle modalità di designazione dei membri, della durata del mandato e della retribuzione dei giudici e collegi arbitrali (Capo III –);
- disposizioni di natura istituzionale, con l'istituzione, tra l'altro, di un Comitato che provvede al corretto funzionamento dell'accordo, composto da rappresentanti delle Parti e copresieduto da un rappresentante di Singapore e da un rappresentante della Commissione europea responsabile per il commercio (artt. 4.1 e 4.2) (Capo IV – articoli da 4.1 a 4.19).

Quanto al meccanismo di risoluzione delle controversie, si prevede che l'Accordo sulla Protezione degli Investimenti (API) tra l'UE e Singapore determinerà un'incidenza finanziaria sul bilancio UE dal lato delle spese. Un importo pari a 200.000 euro di spese annuali supplementari era stato previsto sin dal 2018 (ma con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo) per struttura permanente finanziare la comprende un tribunale di primo grado e un tribunale d'appello. Nel contempo, l'accordo comporta l'utilizzo di risorse amministrative (spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei in servizio presso l'istituzione) per l'espletamento delle mansioni previste.

Inoltre, si segnala che, nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento, sono stati chiesti chiarimenti al Governo, tra l'altro, in merito ai possibili oneri per lo Stato italiano derivanti dai risarcimenti agli investitori dovuti a guerre, conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio italiano (articolo 2.5); dagli espropri (articolo 2.6).

La rappresentante del Governo ha quindi chiarito che, in tali evenienze, saranno adottati <u>appositi provvedimenti che rechino le necessarie risorse</u>[1].

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari

<u>Articolo 3</u>: prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Elementi forniti dalla relazione tecnica

La <u>relazione tecnica</u> ribadisce il contenuto della norma.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, preso atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e di quanto ulteriormente chiarito dal Governo nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura, non si formulano osservazioni.

<u>In merito ai profili di copertura finanziaria</u>, si rileva che l'articolo 3, comma 1, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, per quanto riguarda la formulazione della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

^[1] Senato, 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 38 del 21/02/2023.